



Decreto del Presidente della Repubblica - 22/12/1986, n.917
- Gazzetta Uff. 31/12/1986, n.302 **ARTICOLO N.73**

Soggetti passivi (1) (2) (A).

[TESTO POST RIFORMA 2004]

Art. 73.

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

- a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato (3);
- b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (4);

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato (5);

d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (6)(7) (8).

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali (9).

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le socie-

tà e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell' articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell' articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi (10).

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registra-

ta. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell' articolo 2359, primo comma, del codice civile , nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell' articolo 2359, primo comma , del codice civile , da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato (11).

5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al

comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all' articolo 5 , comma 5 (12).

5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell' articolo 2359 , commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. (13).

5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all' articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 , e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sotto-

posto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell' articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonche' dall' articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 , e successive modificazioni (14).

(1) Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha disposto, con l'articolo 1, comma 1, la totale modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito la struttura di titoli, capi e sezioni. Nel testo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 344/2003 le disposizioni contenute nel presente articolo erano previste dall'articolo 87.

(2) Articolo modificato dall'articolo 14, comma 2-bis, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

(3) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 199. In riferimento alla presente lettera vedi anche l'articolo 1, comma 140, della Legge 27 dicembre 2013, n.

147.

(4) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 74, lettera a), numero 1), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In riferimento alla presente lettera vedi anche l'articolo 1, comma 140, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

(5) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 74, lettera a), numero 1), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successivamente sostituita dall'articolo 96, comma 1, lettera a), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

(6) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 74, lettera a), numero 2), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(7) Vedi quanto disposto dall'articolo 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

(8) In riferimento al presente comma vedi l'articolo 1, comma 556, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e l'articolo 1-bis, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

(9) Comma modificato dall'articolo 1, comma 74, lettera b), della

legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(10) Comma modificato dall'articolo 1, comma 74, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 1, comma 83, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e , da ultimo, dall'articolo 96, comma 1, lettera b), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

(11) Comma aggiunto dell'articolo 35, comma 13, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(12) Comma aggiunto dell'articolo 35, comma 13, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(13) Comma inizialmente aggiunto dall'articolo 82, comma 22, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e successivamente modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

(14) Comma aggiunto, con effetto a partire dal 1° luglio 2011, dall'articolo 2, comma 62, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, successivamente sostituito, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'articolo 2, comma 15, lettera b), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e dall'articolo 96, comma 1, lettera c), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 e, da ultimo, modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Risoluzione Agenzia delle Entrate 02 luglio 2007, n. 43/E.